

Revisione sulla documentazione trimestrale a supporto del calcolo degli indicatori sulla crisi

Fabio Resnati - Dottore commercialista in Milano - GDA revisori indipendenti - Consigliere AIDC Nazionale

Il codice della crisi d'impresa attribuisce grandissima rilevanza agli indicatori della crisi aziendale al fine di attivare le procedure di allerta. In particolare, costituiscono indicatori di crisi - con eventuale obbligo di segnalazione e di attivazione delle procedure di allerta - gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario. Diventa, quindi, di fondamentale importanza individuare le procedure di revisione da applicare in relazione alla documentazione trimestrale fornita dalla società a supporto del calcolo e della determinazione degli indicatori.

L'art. 13 della riforma della crisi d'impresa qualifica come **indicatori di crisi** gli **squilibri** di carattere **reddituale, patrimoniale** o **finanziario** rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale.

A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare, l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi e ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto dall'art. 24.

Il CNDCEC, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, elabora con cadenza almeno triennale gli indici che, **valutati unitariamente**, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa.

Crisi economica e finanziaria-patrimoniale

La crisi d'azienda può essere il risultato di molti fattori, interni ed esterni, specifici per ogni azienda e può essere sostanzialmente ricondotta a due principali categorie:

- crisi economica;
- crisi finanziaria-patrimoniale.

La **crisi economica** nasce dall'erosione della redditività aziendale e in particolare sorge dalla progressiva contrazione dei margini reddituali (ad esempio Mol, Ebitda ed Ebit) che determinano perdite e che sfibrano progressivamente l'entità del patrimonio netto.

La **crisi finanziaria-patrimoniale** può sorgere anche, ma non esclusivamente, nel caso in cui si appalesa la crisi economica. Infatti, una società, pur presentando un equilibrio economico, potrebbe evidenziare una difficoltà finanziaria-patrimoniale sorta, anche o solamente, a seguito di alcune delle seguenti **cause**:

- squilibrio della struttura delle fonti di finanziamento rispetto agli impieghi (investimenti);
- sproporzione tra capitale proprio e mezzi di terzi;
- eccessivo indebitamento rispetto alla capacità della società di generare flussi di cassa positivi (i flussi di cassa in uscita per il rimborso dei debiti risultano essere superiori ai flussi di

cassa in entrata);

- transazioni (commerciali o finanziarie) con parti correlate "anti-economiche" o finanziariamente non congrue.

Valutazione trimestrale di stato patrimoniale e conto economico

Al fine di poter **identificare e prevenire** situazioni di crisi conclamata, mediante l'analisi degli indici di bilancio, occorre utilizzare un processo di valutazione dell'andamento aziendale che non può prescindere da una sintesi dei dati aziendali mediante una loro opportuna riclassificazione.

Il documento elaborato dal CNDCEC, relativo agli indici della crisi e dell'insolvenza ai sensi dell'art. 13 del Codice della crisi, al paragrafo 6.2, rubricato "Periodicità del calcolo degli indici della crisi", prevede che gli indici debbano essere calcolati sulla base di uno stato patrimoniale e di un conto economico trimestrale.

Il riferimento ai tre mesi di superamento degli indici comporta l'esigenza di una **valutazione almeno trimestrale** degli stessi. Tale valutazione, in assenza di un bilancio approvato, dovrà essere condotta sulla base di una situazione infrannuale, avente natura volontaria, redatta dall'impresa per la valutazione dell'andamento economico e finanziario. Questa, nel rispetto del principio di proporzionalità, potrà essere costituita anche solo dallo **stato patrimoniale** e dal **conto economico**, redatti secondo quanto previsto dall'OIC 30 o, comunque, facendo attenzione alla effettiva rilevanza delle scritture rispetto agli indici, fatta salva la necessità di un'adeguata valutazione preliminare del patrimonio netto.

Il riferimento all'ultimo bilancio approvato è tecnicamente possibile esclusivamente per l'indicatore di patrimonio netto e per gli indici di settore, mentre il calcolo del DSCR si basa necessariamente su dati di tipo previsionale che devono essere predisposti con cadenze più frequenti.

Occorre, in particolare, che il **controllo degli indicatori** di crisi sia **più frequente** qualora le condizioni economiche, finanziarie o patrimoniali dell'impresa siano tali da renderlo necessario.

Nel caso in cui si utilizzino bilanci non approvati dall'assemblea, o bilanci infrannuali, è necessaria una loro approvazione da parte dell'organo amministrativo, o, in mancanza, del responsabile delle scritture contabili.

Il ruolo del revisore

Ma a questo punto si pone un problema per il revisore e, in genere, per l'organo di controllo: le situazioni infrannuali sulla base delle quali vengono calcolati gli indici devono essere "controllate"?

Se sì, che tipo di attività di controllo deve essere svolta?

Va da sé che indici calcolati su **situazioni contabili inattendibili** non possono essere considerati validi dall'organo di controllo, che dovrà attivarsi invece per verificare la bontà delle informazioni analizzate. Lo strumento tecnico di riferimento esiste ed è il **principio di revisione ISRE 2410**, revisione contabile limitata del bilancio intermedio svolta dal revisore indipendente dell'impresa: stiamo parlando in questa sede delle **situazioni infrannuali consuntive** e non dei dati prospettici, nel qual caso il principio di riferimento è il principio internazionale sugli incarichi di assurance (isae) n. 3400, ovvero l'esame dell'informativa finanziaria prospettica.

Nel principio è utilizzato il termine "revisore" non perché svolga una attività di revisione contabile completa sul bilancio intermedio, quanto piuttosto in relazione al fatto che l'ambito del principio è circoscritto alla **revisione contabile limitata del bilancio intermedio** svolta dal revisore indipendente del bilancio dell'impresa (nel nostro caso il revisore legale). È utile sottolineare che se il revisore incaricato del controllo del bilancio intermedio non fosse il revisore legale della società non potrebbe applicare tale principio, atteso che non disporrebbe

di tutte le informazioni derivanti dal più ampio incarico e dovrebbe applicare invece il principio di revisione ISRE 2400 (limited review).

La finalità è quella di consentire al revisore di confermare che, sulla base delle procedure svolte (dalle quali non si ottengono tutte le evidenze probative che sarebbero richieste in un audit), nulla è balzato alla sua attenzione al punto da fargli ritenere che il bilancio non sia stato predisposto, in tutti gli aspetti significativi, in accordo con il "framework" di informativa finanziaria di riferimento.

Tale analisi è di norma condotta tramite:

a) colloqui e interviste (prevalentemente con responsabili delle aree contabili-finanziarie) per evidenziare:

- eventuali variazioni significative intervenute nel periodo di riferimento dall'ultima verifica;
- il grado di stime della direzione che impattano uno o più elementi del bilancio;
- la significatività sui conti di bilancio e sulla transazione di particolari operazioni;

b) procedure di analisi comparativa (bilanci e situazioni infrannuali precedenti)

- confronto tra situazione intermedia e bilancio di esercizi precedenti;
- confronto tra situazione intermedia con dati previsionali (budget) ed analisi della situazione finanziaria;
- esame delle interrelazioni tra singoli elementi del bilancio.

È evidente come, nel nostro caso, assuma una rilevanza assoluta l'adozione da parte dell'impresa di un **adeguato e idoneo assetto amministrativo, organizzativo e contabile** perché, nel momento in cui questo esiste (e lo dobbiamo rilevare e valutare), le attività di cui sopra (colloqui, interviste, procedure di analisi comparativa) potranno ridursi significativamente e il controllore potrà fare affidamento, nei limiti dell'obiettivo per cui devono essere esaminati, sugli indici calcolati in base alle situazioni infrannuali prese in considerazione.

Quindi, non c'è nulla di cui spaventarsi!

Vero è che non si potrà assumere come verità assoluta qualunque dato venga fornito, ma se questo scaturisce da un sistema contabile e organizzativo attendibile (e nelle nostre carte di lavoro deve essere ben evidente il lavoro svolto e sulla cui base lo abbiamo valutato positivamente), le procedure di controllo che si dovranno svolgere potranno essere estremamente limitate.

Assume, quindi, rilevanza fondamentale per i **revisori di nuova nomina** la piena e totale comprensione dell'assetto amministrativo organizzativo e contabile della società, la valutazione dell'affidabilità dei dati contabili ottenibili e, di conseguenza, lo stimolo all'imprenditore e agli organi di governance della società affinché questi aspetti siano presidiati.

Da qui nasce l'esigenza per gli amministratori di organizzarsi adeguatamente e di comprendere la struttura patrimoniale e finanziaria dell'impresa dotandosi, tra le altre cose, di un idoneo **cruscotto di controllo**, in grado di **monitorare tutti gli indicatori**, garantendo la **tempestività delle eventuali segnalazioni** e le conseguenti **misure premiali** altrimenti negate.

Ed è questa la principale sfida che tutti - amministratori, da un lato, e organi di controllo, dall'altro - si troveranno ad affrontare, ed è questo peraltro il motivo per cui non ci si stancherà mai di ricordare a tutti (professionisti, organi di categoria, istituzioni e associazioni imprenditoriali) di non sottovalutare l'impegno richiesto agli organi di controllo per poter svolgere adeguatamente il proprio compito, assumendosene conseguentemente tutte le responsabilità, in un mercato trasparente con regole uguali per tutti, ma che è necessario far rispettare a tutti: il riferimento corre anche ai **controlli di qualità dei revisori**, mai partiti

nonostante la riforma abbia ormai 10 anni di vita.



Copyright © - Riproduzione riservata